

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 24

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FIRRARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei poiché ha mantenuto un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Appare chiaro che tale situazione è legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi, per tradizione più legate al turismo internazionale che ad altro.

Oggi questa disciplina appare però del tutto inadeguata rispetto alle promozioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha avuto in tutti i Paesi più avanzati poiché nel tempo si sono assai marcatamente evidenziati i benefici di promozione e sviluppo del turismo che le case da gioco svolgono: esse costituiscono ideale completamente delle attrattive storico-culturali.

Per quanto riguarda specificamente la regione Sicilia, la presenza delle case da gioco nella vicina isola di Malta sta sottraendo all'Italia una grossa fetta dei turisti appassionati del «tavolo verde». L'obiettivo di contrastare la massiccia concorrenza che si è venuta a creare potrebbe, dunque, rappresentare la spinta decisiva ad abbattere gli ostacoli legislativi anche sul nostro territorio, in particolare su quello siciliano.

È a tutti noto come l'antica città di Taormina sia uno dei centri di turismo culturale più rinomati d'Italia, e per le incontaminate bellezze del suo impianto urbanistico e per lo straordinario sito naturale che occupa.

Innegabili sono i vantaggi anche economici che deriverebbero al comune di Taormina dal proposto utilizzo a scopo di ulteriore promozione turistica e di tutela del patrimonio culturale dei proventi derivanti dalla gestione o dalla concessione della casa da gioco.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla Regione siciliana il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina su richiesta del sindaco, previa delibera del consiglio comunale. La Regione provvede a disciplinare la gestione del Casinò emanando un regolamento recante norme per il controllo dell'attività, per l'assegnazione in concessione e per i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.

In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio.

I proventi che derivano dalla gestione della casa da gioco verrebbero assegnati per il 70 per cento al comune di Taormina per il 30 per cento alla Regione siciliana, vincolati agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della casa da gioco
nel comune di Taormina)*

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del sindaco di Taormina, previa delibera del consiglio comunale.

Art. 2.

(Regolamento)

1. La Regione siciliana adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco, che deve comunque contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di

riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 3.

(Titolarità e gestione)

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco è attribuita al comune di Taormina.

2. Il comune di Taormina può gestire l'esercizio direttamente, ovvero attraverso una società in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia il nulla osta per gli eventuali soci privati.

Art. 4.

(Ripartizione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 70 per cento al comune di Taormina con l'obbligo di destinare la metà ad attività promozionali turistiche e la metà ad interventi sul patrimonio culturale;

b) per il 30 per cento alla Regione siciliana con l'obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nonché della relativa vigilanza da parte degli organi competenti e del personale preposto, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

Art. 6.

(Trasparenza delle operazioni)

1. Si applicano alle operazioni ed ai servizi di cassa della casa da gioco di Taormina le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di valori di provenienza illecita, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Norma finale)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

